

Legge regionale 13 settembre 1995 , n. 38 - TESTO VIGENTE dal 31/10/2023

Disposizioni in materia di trattamento indennitario dei consiglieri regionali e modifiche alla legge regionale 9 settembre 1964, n. 2.

Art. 13

(Decorrenza dell'assegno)

- 1.** L'assegno vitalizio spetta a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale il consigliere, cessato dal mandato, ha maturato il diritto all'assegno medesimo.
- 2.** L'assegno vitalizio viene corrisposto in mensilità posticipate.
- 3.** L'assegno vitalizio e la quota di assegno di cui all'articolo 16 vengono liquidati d'ufficio.